


Albo on line n. 2757/ 31-10-2016 (per 15 giorni)
(DAL 31-10-2016 AL 15-11-2016)



Città di Alatri

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA FACOLTA' DI CHIUSURA
DEI VICOLI DEL CENTRO STORICO PER RAGIONI DI IGIENE E DI
PUBBLICA SICUREZZA.**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 12.10.16



ART. 1 **Principi generali e finalità**

Rilevato che, in taluni vicoli del centro storico di Alatri, sono stati accertati gravi fenomeni di insicurezza urbana e fondate ragioni di messa in pericolo dell'igiene pubblica, è concessa ai cittadini residenti e/o domiciliati nell'ambito dei vicoli citati la possibilità di richiedere l'interdizione / chiusura dei vicoli stessi, nel rispetto dei seguenti patti e condizioni e fatta salva la preventiva valutazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente.

ART. 2 **Ambito di applicazione e modalità applicative**

L'apposizione dei cancelli di chiusura dei vicoli interessati dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- a) La richiesta di chiusura dovrà interessare vicoli, c.d. "ciechi. E' esclusa, sin d'ora, la possibilità di installare cancelli in vicoli che sfociano su piazze o strade principali;
- b) La richiesta di chiusura del vicolo dovrà riportare le firme autografe di tutti coloro, che vantano un diritto di accesso al vicolo medesimo a titolo di proprietà, usufrutto, uso, diritti condominiali. La richiesta dovrà riportare l'esonero da ogni responsabilità per l'Amministrazione Comunale, derivante dall'installazione del cancello e dall'uso improprio dello stesso. Tali responsabilità resteranno in capo ai richiedenti.
- c) La richiesta dovrà essere corredata da apposito progetto tecnico con idoneo disegno in scala ed inviata al Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune per la valutazione della compatibilità con le direttive della Soprintendenza, Belle Arti e Paesaggio, che dovrà esprimere un parere vincolante;
- d) Il progetto dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di ogni firmatario, con la quale si dichiarerà di essere a conoscenza del presente Regolamento.

ART. 3 **Tipologia**

I cancelli dovranno essere realizzati in ferro battuto, di colore nero o color canna di fucile, con chiusura a chiave e non potranno essere di tipo automatico o con chiusura a scatto. Sui cancelli, andrà apposto cartello con la seguente scritta: " AREA PUBBLICA SOTTOPOSTA A TUTELA PER RAGIONI DI IGIENE E SICUREZZA URBANA " e dovrà essere munito di maniglione antipanico nella parte interna che ne permetta l'apertura in caso di pericoli o calamità.

ART. 4 **Richiesta**

La richiesta per l'installazione del cancello, in bollo e a firma di tutti i residenti e/o persone domiciliate nel vicolo o titolari di diritti reali, dovrà essere corredata da progetto, contenente la seguente documentazione, firmata da tecnico abilitato:

- o relazione tecnica;
- o disegno particolare del cancello in scala 1/50;
- o planimetria del cortile / vicolo e indicazione della posizione del cancello in scala 1/100 o 1/50;
- o atto notorio, a firma di tutti i richiedenti, in cui si dichiara la nomina di un rappresentante del gruppo dei richiedenti;
- o ricevuta versamento diritti segreteria di €. 100,00.

La richiesta sarà preventivamente valutata da una Commissione, interna all'Ente, che all'unanimità dovrà approvare il progetto. La Commissione citata, presieduta dal Segretario Comunale, sarà composta da: Responsabile del Settore Urbanistica, Responsabile del Settore Ambiente, Responsabile del Settore Manutenzione, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Comandante della Polizia Locale ed all'esito positivo trasmetterà la pratica alla Soprintendenza per il parere. L'Amministrazione, in caso di diniego, emetterà provvedimento motivato, che sarà notificato agli interessati.

ART. 5 Orari

I cancelli dovranno essere tenuti aperti dalle ore 8,00 fino alle ore 20,00 e, comunque, dovrà essere, in qualsiasi momento, consentito l'accesso alla Forza Pubblica.

ART. 6 Proprietà

La proprietà dell'area del vicolo delimitata dal cancello rimarrà pubblica. In ogni tempo l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, controlli sull'area, al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche urbanistiche ed edilizie e di destinazione dell'area medesima, nonché del rispetto degli orari per l'apertura e la chiusura del cancello.

ART. 7 Onerosità

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tributi, che rilascerà, a seguito del parere della Commissione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico valida per anni uno, rinnovabile a richiesta scritta e con pagamento di una tassa annuale.

La COSAP verrà calcolata rispetto ai metri quadrati di suolo pubblico interdetto. L'ammontare del canone annuo non potrà, comunque, essere inferiore ad € 50,00.

ART. 8 Ipotesi di revoca

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione nel caso di reiterate violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento. L'autorizzazione sarà, in particolare, revocata nei seguenti casi:

1. Mancato rispetto degli orari di apertura del cancello, verbalizzato dalla Polizia Locale per almeno due volte nell'anno solare;
2. Morosità nel pagamento del canone stabilito;
3. Assenza di rinnovo dell'autorizzazione.

In caso di revoca dell'autorizzazione, i soggetti interessati dovranno provvedere a propria cura e spese alla rimozione del cancello, entro 60 giorni dalla data di revoca dell'autorizzazione.

In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà alla rimozione del cancello in via sostitutiva, tramite Ditta autorizzata, con recupero delle spese in danno degli inadempienti.

ART. 9 Regolare esecuzione dei lavori

Il Tecnico incaricato e la Ditta incaricata della installazione e posa in opera del cancello rilascerà certificato di regolare esecuzione dei lavori, che dovrà pervenire al Settore Urbanistica ed al Settore Tributi, entro 20 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 10 **Sanzioni**

Ogni eventuale installazione abusiva di cancelli sarà sanzionata come previsto dalla legislazione urbanistico - edilizia. Ogni violazione al presente regolamento, a norma dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. , sarà sanzionata, altresì, con una sanzione amministrativa calcolata rispetto ai metri quadrati di suolo pubblico interdetto, come riportato nell'articolo 7. Alla sanzione consegue, in ogni caso, la rimozione del cancello installato.